

**CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011 n. 749)**

INDICE

Premessa
 Articolo 1 (*Destinatari*)
 Articolo 2 (*Finalità*)
 Articolo 3 (*Rifiuto di ogni discriminazione*)
 Articolo 4 (*Abuso del proprio ruolo*)
 Articolo 5 (*Molestie sessuali*)
 Articolo 6 (*Doni e benefici*)
 Articolo 7 (*Nome e reputazione dell'università*)
 Articolo 8 (*Uso delle risorse e strutture dell'università*)
 Articolo 9 (*Libertà accademica*)
 Articolo 10 (*Libertà di accesso alla conoscenza scientifica*)
 Articolo 11 (*Proprietà intellettuale, proprietà industriale e plagio*)
 Articolo 12 (*Conflitto d'interessi*)
 Articolo 13 (*Nepotismo e favoritismo*)
 Articolo 14 (*Riservatezza*)
 Articolo 15 (*Motivazioni delle decisioni*)
 Articolo 16 (*Diffusione e promozione del codice*)
 Articolo 17 (*Osservanza e violazione del codice etico*)
 Articolo 18 (*Commissione di garanzia*)

Premessa

L'Università luav di Venezia, con l'intento di sensibilizzare tutte le componenti dell'Ateneo (personale docente personale tecnico e amministrativo e studenti) all'osservanza di quei principi già contenuti nelle leggi e nella Costituzione della Repubblica - in particolare per quanto riguarda l'articolo 3 (principio di uguaglianza), l'articolo 9 (promozione dello sviluppo della cultura della ricerca e scientifica e tecnica), l'articolo 33 (libertà di arte e scienza e del loro insegnamento), l'articolo 34 (diritto per i capaci e meritevoli, di raggiungere i gradi più alti degli studi) - si propone, con il presente codice etico, di determinare i valori fondamentali che stanno alla base della sua funzione istituzionale e ciò anche in considerazione della finalità educativa ad essa affidata.

Il riconoscimento e la promozione di valori (quali il rispetto della dignità umana; il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione; il rispetto delle diversità individuali e culturali; il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali; l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità; i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza; l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza, l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica; il rispetto del criterio del merito) rafforzano la cultura della responsabilità che deve informare il comportamento di ciascun membro dell'Università quale presupposto necessario e ineludibile nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.

Articolo 1

(Destinatari)

1. Il presente codice è rivolto all'intera comunità universitaria, composta dal personale docente e ricercatore, di ruolo e non di ruolo, dal personale tecnico-amministrativo, di ruolo e non di ruolo e dagli studenti dell'Università luav di Venezia.
2. Gli appartenenti alla comunità universitaria, così come individuata al comma 1, si impegnano al rispetto del codice sia individualmente, sia nell'ambito degli organi collegiali di cui siano eventualmente chiamati a far parte.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il codice ha lo scopo di assicurare che la condotta dei membri della comunità universitaria sia conforme ai principi che presidono all'attività universitaria, promuovendo e proteggendo i valori cardine delle istituzioni universitarie, quali:
 - il rispetto della dignità umana;
 - il rifiuto di ogni discriminazione, il rispetto delle diversità individuali e culturali;
 - il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
 - l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
 - i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza;
 - l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza, l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica;
 - il rispetto del criterio del merito.
2. Il codice non si sovrappone né sostituisce alla disciplina vigente in materia di diritti, doveri e obblighi del personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti universitari, ma ne costituisce ulteriore complemento.

Articolo 3

(Rifiuto di ogni discriminazione)

1. Ogni componente dell'Università ha diritto ad essere trattato con rispetto e a non subire discriminazioni, in ragione di uno o più fattori, quali ad esempio la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupa in ambito universitario.
2. Si ha discriminazione laddove una persona, in ragione di uno o più fattori di cui al comma 1, subisca un trattamento meno favorevole di altra che si trovi in una situazione analoga.
3. Si ha altresì discriminazione laddove un'intera categoria di persone, in ragione dei fattori elencati al primo comma, si trovi svantaggiata in conseguenza di una prassi o di un criterio di comportamento apparentemente neutro a meno che tale prassi o criterio non sia

obiettivamente giustificato da una legittima finalità e la modalità per il suo conseguimento siano da ritenersi necessarie e adeguate.

4. L'Università luav di Venezia ripudia e si impegna a inibire ogni condotta prevaricatoria, persecutoria o discriminatoria, attuata da parte di un membro dell'Ateneo, sia questi o no in posizione sovraordinata, nei confronti di un altro che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la salute, la professionalità, o la dignità della persona sul luogo di lavoro. L'Università luav di Venezia incoraggia le iniziative volte a proteggere le categorie svantaggiate e a valorizzare la diversità individuale e culturale.

Articolo 4
(Abuso del proprio ruolo)

1. A nessun membro dell'università è consentito abusare dell'autorevolezza che deriva dalla propria posizione accademica ovvero dal fatto di ricoprire uffici e incarichi, al fine di ottenere vantaggi personali o per indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche o amministrative.
2. Ai docenti, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo non è consentito fare uso della propria influenza per concedere favori o benefici o per condizionare esiti di procedimenti concorsuali o amministrativi allo scopo di agevolare il coniuge o convivente, parenti o affini fino al quarto grado. Ugualmente non è consentito esercitare tale influenza per favorire studenti oltre il merito e le capacità effettive.
3. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.

Articolo 5
(Molestie sessuali)

1. L'Università luav di Venezia ripudia e persegue qualsiasi forma di molestia, violenza, sopruso di natura sessuale nonché ogni comportamento assimilabile ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi.
2. Le molestie sessuali sono definite come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi per oggetto la sfera personale della sessualità rivolti a una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.
3. L'esistenza di una posizione sovraordinata di chi molesta rispetto alla vittima costituisce elemento aggravante. In particolare, considerato il ruolo educativo dell'università assumono specifica gravità le molestie sessuali da parte dei docenti nei confronti degli studenti.

Articolo 6
(Doni e benefici)

1. I membri dell'università non possono richiedere, né accettare qualsiasi offerta di beni o benefici allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
2. Possono essere accettate le offerte spontanee di beni o benefici di valore economico puramente simbolico, nell'ambito di incontri culturali, visite o convegni scientifici, e sempre che l'accettazione degli stessi non influenzi, nemmeno indirettamente, il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 7
(Nome e reputazione dell'università)

1. Tutti i membri della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell'ateneo e a non recare danno alla reputazione o all'immagine dell'istituzione.
2. A nessun membro dell'università è permesso:
 - di utilizzare in modo improprio il nome e il logo dell'Università
 - di utilizzare la reputazione dell'università associandola ad attività professionali, impieghi, incarichi, o altre attività esterne, anche non remunerate
 - di esprimere opinioni strettamente personali in nome dell'Università.

Articolo 8

(Uso delle risorse e delle strutture dell'università)

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a disporre delle risorse e delle strutture dell'ateneo con responsabilità, allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti.
2. A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni, in mancanza di apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Articolo 9

(Libertà accademica)

1. L'Università luav di Venezia riconosce la libertà di insegnamento e di ricerca come essenziale presupposto al raggiungimento della propria missione istituzionale.
2. Nel rispetto del principio espresso dal comma precedente i docenti cooperano per l'attuazione degli indirizzi formativi ed organizzativi adottati dagli organismi istituzionali dell'ateneo.

Articolo 10

(Libertà di accesso alla conoscenza scientifica)

1. I membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.
2. L'istituzione universitaria promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza anche attraverso lo strumento dell'accesso aperto via Internet, secondo quanto affermato nella Dichiarazione di Berlino sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica (allegato A), sottoscritta e promossa da numerose università italiane – inclusa l'Università luav di Venezia – con la Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004 (allegato B).

Articolo 11

(Proprietà intellettuale, proprietà industriale e plagio)

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di diritto di autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e in materia di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché al rispetto scrupoloso di tutto quanto contenuto nel regolamento luav per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Ogni membro dell'università deve astenersi in qualsiasi modo dal plagio, definito come la parziale o totale appropriazione e attribuzione a se stessi o ad altri di parole, idee, ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o effetto di una condotta non diligente.
3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nomi di coloro che vi hanno contribuito, specificando, se possibile, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:
 - promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
 - valorizzare il merito del singolo ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
 - sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.
4. Possibili conflitti circa la titolarità della proprietà saranno decisi dal senato accademico, previo parere del rettore.

Articolo 12

(Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università, ad esclusione degli studenti, collida, in modo concreto e attuale o anche solo potenziale, con l'interesse, non solo economico, dell'Università.

2. L'interesse privato, di natura non solo economica, che determina conflitto può riguardare:
- l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
 - l'interesse di un familiare di un membro dell'Università;
 - l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
3. Il membro dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile o gerarchicamente sovraordinato, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.
4. Qualora l'organo o la persona responsabile o gerarchicamente sovraordinato venga a conoscenza di situazioni in cui è mancata la comunicazione di cui al comma precedente, può invitare l'interessato a dar conto del proprio operato ed eventualmente segnalare la condotta agli organi competenti.

Articolo 13
(*Nepotismo e favoritismo*)

1. L'Università luav di Venezia contrasta e persegue fermamente ogni forma di nepotismo e favoritismo, e a tale riguardo richiede a tutte le proprie componenti di segnalare con tempestività agli organi competenti qualsiasi comportamento che appaia integrare uno di tali fenomeni.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare - ma non esclusivamente - l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria (compresi borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) e l'ingresso di coniugi o conviventi, parenti e affini fino al quarto grado.
3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un docente e di membri del personale tecnico e amministrativo nei confronti rispettivamente dei propri allievi e di colleghi inquadrati in posizioni subalterne, intese come condotte arbitrarie, messe in atto al fine di far prevalere ingiustamente interessi che condizionino la valutazione di merito, in contrasto con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

Articolo 14
(*Riservatezza*)

1. Anche nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "codice in materia di protezione dei dati personali", tutte le componenti dell'ateneo si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, attuando ogni misura utile a prevenire l'eventuale diffusione o dispersione di dati e custodendo con ordine e cura gli atti affidati.
2. Tutti i membri della comunità universitaria sono inoltre tenuti:
- a rispettare il diritto alla riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 - a non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
 - a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di riservatezza dei dati personali.

Articolo 15
(*Motivazione delle decisioni*)

1. Ogni decisione assunta dai membri dell'Università deve sempre essere adeguatamente ed obiettivamente motivata, comprese le decisioni che influiscano sulla posizione o carriera

di altri membri dell'Università, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

Articolo 16

(Diffusione e promozione del codice)

1. L'ateneo promuove la più ampia diffusione del presente codice e delle norme etiche in esso contenute, mediante pubblicazioni, comunicazioni e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
2. E' preciso dovere di ciascuna componente della comunità universitaria prendere visione del presente codice e adottare i modelli di condotta in esso prescritti.

Articolo 17

(Osservanza e violazione del codice etico)

1. Ogni membro della comunità universitaria è tenuto a osservare le disposizioni del presente codice e può altresì rivolgersi alla commissione di garanzia di cui al successivo articolo 18 per ottenere dalla stessa un parere in ordine all'applicazione delle singole norme o alla condotta appropriata da tenere in relazione alle concrete fattispecie.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme civili, penali e amministrative, l'accertata violazione del presente codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni.
3. Laddove la violazione del codice etico costituisca anche violazione di una norma disciplinare, si applicano le norme che regolano i procedimenti disciplinari.
4. Nell'ipotesi in cui, invece, la violazione del presente codice non costituisca anche infrazione disciplinare, nel principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spetta al senato accademico, su proposta del rettore, che potrà essere coadiuvato, nel relativo procedimento, dalla commissione di garanzia di cui al successivo articolo 18.
5. Nessuna sanzione potrà essere inflitta senza che la persona interessata sia stata preavvertita con congruo anticipo, ascoltata e posta in condizione di difendersi, anche con l'assistenza di un esperto.

Articolo 18

(Commissione di garanzia)

1. La commissione di garanzia, nominata dal senato accademico, può esprimere pareri sull'applicazione nonché sull'interpretazione delle norme del presente codice, favorendo la composizione di controversie e il rispetto dei doveri previsti.
2. Se ne è richiesta, la commissione può proporre agli organi competenti l'apertura di un procedimento disciplinare o coadiuvare il rettore nel procedimento relativo all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione ai sensi del precedente articolo 17, comma 3.

Accesso aperto alla letteratura scientifica (Dichiarazione di Berlino)

Premessa

Internet ha radicalmente modificato le realtà pratiche ed economiche della distribuzione del sapere scientifico e del patrimonio culturale. Per la prima volta nella storia, Internet offre oggi l'occasione di costituire un'istanza globale ed interattiva della conoscenza umana e dell'eredità culturale e di offrire la garanzia di un accesso universale.

Noi, i firmatari, ci impegniamo ad affrontare le sfide di Internet come mezzo funzionale emergente per la diffusione della conoscenza. Siamo certi che questi sviluppi saranno in grado di incidere significativamente tanto sulla natura delle pubblicazioni scientifiche quanto sul sistema esistente di valutazione della qualità scientifica.

In accordo con lo spirito della Dichiarazione della Budapest Open Access Initiative, la Carta di ECHO e il Bethesda Statement sull'Open Access Publishing, abbiamo redatto la Dichiarazione di Berlino per promuovere Internet quale strumento funzionale alla conoscenza scientifica generale di base e alla speculazione umana e per indicare le misure che le figure dominanti nelle politiche di ricerca, le istituzioni scientifiche, i finanziatori, le biblioteche, gli archivi ed i musei devono tenere in considerazione.

Obiettivi

La nostra missione di disseminazione della conoscenza è incompleta se l'informazione non è resa largamente e prontamente disponibile alla società. Occorre sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet. Definiamo l'accesso aperto come una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano stati validati dalla comunità scientifica.

Per mettere in pratica la visione di un'istanza globale ed accessibile del sapere, il Web del futuro dovrà essere sostenibile, interattivo e trasparente. I contenuti ed i mezzi di fruizione dovranno essere compatibili e ad accesso aperto.

Definizione di contributi ad accesso aperto

Accreditare l'accesso aperto quale procedura meritevole richiede idealmente l'impegno attivo di ogni e ciascun produttore individuale di conoscenza scientifica e di ciascun depositario del patrimonio culturale. I contributi ad accesso aperto includono le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici.

Ciascun contributo ad accesso aperto deve soddisfare due requisiti:

1. L'autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
2. Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine.

Sostenere la transizione verso il paradigma dell'accesso aperto elettronico

Le nostre organizzazioni sono interessate all'ulteriore promozione del nuovo paradigma dell'accesso aperto per offrire il massimo beneficio alla scienza e alla società. Perciò intendiamo favorirne il progresso:

- incoraggiando i nostri ricercatori e beneficiari di finanziamenti per la ricerca a pubblicare i risultati del loro lavoro secondo i principi dell'accesso aperto
- incoraggiando i detentori del patrimonio culturale a supportare l'accesso aperto mettendo a disposizione le proprie risorse su Internet
- sviluppando i mezzi e i modi per valutare i contributi ad accesso aperto e le pubblicazioni in linea, così da preservare gli standard qualitativi della validazione e della buona pratica scientifica
- difendendo il riconoscimento delle pubblicazioni ad accesso aperto ai fini delle valutazioni per le promozioni e l'avanzamento delle carriere
- difendendo il merito intrinseco dei contributi ad un'infrastruttura ad accesso aperto attraverso lo sviluppo di strumenti di fruizione, la fornitura di contenuti, la creazione di metadati o la pubblicazione di articoli individuali.

Noi riconosciamo che il passaggio all'accesso aperto modifica la disseminazione della conoscenza nei suoi aspetti legali e finanziari. Le nostre organizzazioni mirano a trovare soluzioni che sostengano futuri sviluppi degli attuali inquadramenti legali e finanziarie al fine di facilitare l'accesso e l'uso ottimale.

Traduzione di Susanna Mornati (CILEA, Segrate) e Paola Gargiulo (CASPUR, Roma), Italy
<http://www.aepic.it>

DICHIARAZIONE DI MESSINA

*DOCUMENTO ITALIANO A SOSTEGNO DELLA
DICHIARAZIONE DI BERLINO SULL'ACCESSO APERTO
ALLA LETTERATURA ACCADEMICA¹*

4 novembre 2004

I CONVENUTI

CONSIDERATA l'importanza fondamentale che la diffusione universale delle conoscenze scientifiche riveste nella crescita economica e culturale della società;

VISTA l'esigenza avvertita in seno alle comunità accademiche internazionali e negli Atenei italiani di individuare forme alternative di diffusione della comunicazione scientifica che garantiscano la più ampia disseminazione e il

¹ La «dichiarazione di Messina» è stata sottoscritta in occasione del workshop nazionale «Gli atenei italiani per l'Open Access: verso l'accesso aperto alla letteratura di ricerca», Messina, Università degli studi, 4-5 novembre 2004. Nel corso della cerimonia del 4 novembre hanno aderito alla Dichiarazione di Berlino le seguenti università (in ordine alfabetico per località): **Bologna, Brescia, Calabria, Firenze, Foggia, Genova, Insubria, Lecce, Messina, Milano, Milano Bicocca, Milano Politecnico, Milano Vita-Salute San Raffaele, Modena, Molise, Napoli Federico II, Napoli L'Orientale, Napoli Partenope, Padova, Palermo, Parma, Piemonte Orientale, Roma LUMSA, Roma Tor Vergata, Roma III, Siena, Torino, Trieste, Trieste SISSA, Tuscia, Venezia IUAV**, oltre all'Istituto Italiano di Medicina Sociale di Roma. (agg. 4.11.2004)

più alto impatto scientifico dei prodotti culturali creati al loro interno;

CONSIDERATE le numerose iniziative intraprese a livello internazionale che hanno ravvisato nell'«accesso aperto» alla letteratura scientifica lo strumento basilare nella disseminazione del patrimonio culturale delle comunità accademiche e di ricerca;

VISTA la Dichiarazione di Berlino che, in armonia con lo spirito della Dichiarazione della Budapest Open Access Initiative, la Carta di ECHO e il Bethesda Statement sull'Open Access Publishing, persegue tra i suoi obiettivi il sostegno a «nuove possibilità di disseminazione della conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet»;

CONSIDERATA l'importanza dei principi enunciati e condivisi dai convenuti e l'alto profilo a livello internazionale delle istituzioni accademiche, di cultura e di ricerca firmatarie;

DICHIARANO

di aderire alla Dichiarazione di Berlino, «Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities», a sostegno dall'accesso aperto alla letteratura scientifica, con l'auspicio che questo gesto costituisca un primo ed importante contributo dato dagli Atenei italiani ad una più ampia e rapida diffusione del sapere scientifico.

Messina, 4 novembre 2004

Documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino
sull'accesso aperto alla letteratura accademica

Dichiarazione di Messina

I CONVENUTI:

CONSIDERATA l'importanza fondamentale che la diffusione universale delle conoscenze scientifiche riveste nella crescita economica e culturale della società;

VISTA l'emergenza avvertita in seno alle comunità accademiche internazionali e negli Atenei Italiani di individuare forme alternative e di diffusione della comunicazione scientifica che garantiscano la più ampia disseminazione e il più alto impatto scientifico dei prodotti culturali creati al loro interno;

CONSIDERATE le numerose iniziative intraprese a livello internazionale che hanno ravvisato nel "accesso aperto" alla letteratura scientifica lo strumento basilare nella disseminazione del patrimonio culturale delle comunità accademiche e di ricerca;

VISTA la Dichiarazione di Berlino che, in armonia con lo spirito della Dichiarazione catalana, Budapest Open Access Initiative, la Carta di ECHO e il Bethesda Statement sull'Open Access Publishing, persegue tra i suoi obiettivi il sostegno a "tutte le possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet";

CONSIDERATA l'importanza dei principi enunciativi e condivisi dai convenuti e l'alto profilo a livello internazionale delle istituzioni accademiche, di cultura e di ricerca firmatarie;

DICHIARANO

di aderire alla Dichiarazione di Berlino, "Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities", e sostegno all'accesso aperto alla letteratura scientifica, con l'aspirazione che questo gesto costituisca un primo ed importante contributo dato dagli Atenei Italiani ad una più ampia e rapida diffusione del sapere scientifico.

messina, 4 novembre 2004

Università di Bologna *[Signature]*

Università di Brescia *[Signature]*

Università di Cassino _____

Università di Modena _____

Università di Messina *[Signature]*

Università di Milano I _____

Università di Milano B coasa _____

Università di Padova *[Signature]*

Università di Lecce *[Signature]*

Università di Siena _____

Università di Roma III *[Signature]*

Università di Torino *[Signature]*

Università della Calabria *[Signature]*

Università di Napoli Parthenope *[Signature]*

Università di Palermo *[Signature]*

Università di Perugia *[Signature]*

Università di Piemonte Orientale *[Signature]*

Università di UNISA _____

Politecnico di Milano _____

Università di Ferrara *[Signature]*

Università di Foggia *[Signature]*

Università di Firenze *[Signature]*

Università di Roma Tor Vergata *[Signature]*

Università di Lecce *[Signature]*

Università di Ferrara *[Signature]*

Università di Padova *[Signature]*

Istituto Italiano di Matematica Sociale *[Signature]*

Università di Napoli Federico II *[Signature]*

Università di Genova *[Signature]*